Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 29 DICEMBRE 2015, N. 51001: il terzo estraneo al reato proprietario del mezzo soggetto a confisca ha l'onere di provare positivamente la sua buona fede.

«…al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per la gestione abusiva dei rifiuti, incombe al terzo estraneo al reato che ne sia il proprietario l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non era collegabile ad un suo comportamento negligente (ex plurimis, sez. 3, 16 gennaio 2015, n. 18515, rv. 263772; sez. 3, 17 gennaio 2013, n. 9579, rv. 254749). »

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

51001/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Amedeo Franco	- Presidente -	Sent. n. 32Pb
Vito Di Nicola		up 7 ottobre 2015
Andrea Gentili		R.G. n. 49715/2014
Alessio Scarcella		
Alessandro M. Andronio	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

su ricorsi proposti

dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti

e da

Lafleur Teresa, nata il 19 settembre 1953

Dubois Maria Marisol, nata il 28 febbraio 1979

avverso la sentenza del Tribunale di Asti del 30 giugno 2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del 7 marzo 2014, il Tribunale di Asti ha condannato le imputate alla pena dell'ammenda, con confisca dei rottami custoditi all'interno dell'autocarro utilizzato e con restituzione dello stesso autocarro all'avente diritto, per il reato di cui all'art. 256, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, perché, in concorso tra loro e in mancanza di iscrizione ai sensi dell'art. 212 dello stesso decreto legislativo, effettuavano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi (il 19 aprile 2011).

2. – Avverso la sentenza le imputate hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorso per cassazione, con il quale denunciano la mancanza di motivazione circa la responsabilità penale Non si sarebbero, in particolare, considerate le dichiarazioni di un testimone il quale aveva affermato che le imputate vivevano con lui all'interno di un campo nomadi e avevano per sbaglio condotto l'autocarro da loro guidato non all'ecocentro centro cittadino ma presso una ditta specializzata nell'acquisto del ferro. Si sarebbe dovuto considerare, inoltre, il particolare contesto sociale di appartenenza, nel quale la condotta tenuta delle imputate viene valutata con parametri particolarmente indulgenti.

3. – La sentenza è stata impugnata anche dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, il quale denuncia l'erronea applicazione dell'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione alla restituzione all'avente diritto, soggetto non imputato, del veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti. Non si sarebbe considerato, in particolare, che il terzo estraneo al reato ha l'onere di provare la sua buona fede, cosa non avvenuta nel caso di specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. – I ricorsi delle imputate sono inammissibili. Con essi ci si limita, infatti, a formulare generiche evidimostrate asserzioni circa un preteso errore di destinazione nel quale le stesse sarebbero incorse nel condurre l'autocarro con i rifiuti e circa una sostanziale mancanza di riprovazione sociale del comportamento tenuto nel contesto del campo nomadi nel quale esse vivono. E ciò, a fronte della dettagliata e coerente motivazione della sentenza impugnata, nella quale si dà, oltretutto, conto delle insanabili contraddizioni tra le giustificazioni dei fatti fornite dalle imputate e da un ulteriore testimone sentito. Con il ricorso non si contestano, del resto, la materialità del fatto e la mancanza di qualsivoglia titolo abitativo per il trasporto dei rifiuti, i quali consistevano perlopiù in rottami ed erano abusivamente condotti presso una ditta specializzata nell'acquisto del ferro.

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

5. – È invece fondato il ricorso del pubblico ministero, con cui si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006. Tale disposizione deve, infatti, essere interpretata nel senso che, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per la gestione abusiva dei rifiuti, incombe al terzo estraneo al reato che ne sia il proprietario l'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non era collegabile ad un suo comportamento negligente (*ex plurimis*, sez. 3, 16 gennaio 2015, n. 18515, rv. 263772; sez. 3, 17 gennaio 2013, n. 9579, rv. 254749). Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tale principio, perché ha proceduto alla restituzione del mezzo al terzo proprietario sul rilievo della mancanza in atti di elementi da cui desumere un suo coinvolgimento materiale o psicologico nel reato, così sostanzialmente sottraendo quest'ultimo all'onere di provare positivamente la sua buona fede.

6. – I ricorsi delle imputate, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.

Il ricorso del pubblico ministero deve, invece, essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata confisca dell'autocarro, con rinvio al Tribunale di Asti, perché proceda a nuovo giudizio sul punto, facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi delle imputate e condanna le stesse al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 ciascuna, in favore della Cassa delle ammende.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata confisca dell'autocarro, con rinvio al Tribunale di Asti.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2015.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Alessandro M. Andronio — Amedeo Franco

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 29 DIC 2015

IL CANCELLIERE
Luana Mariani